

NICOLETTA BORGHI NOTAIO

Via Sacco n. 10 - 21100 Varese

Tel. 0332.282127 - Fax 0332.288793

Codice Fiscale BRGNLT62S70L6820

Repertorio n. 5874

Raccolta n. 4556

----- **Verbale di assemblea** -----

Esente da imposta di Registro e da imposta di Bollo ai sensi dell'Art. 82 co. 3 e 5 D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117

----- REPUBBLICA ITALIANA -----

L'anno duemilaventi, il giorno ventinove del mese di ottobre. -----

In Varese, Via Don Luigi Brambilla civico n. 15, in una sala dell'Istituto De Filippi, al piano primo alle ore 16,30 (sedici e trenta). -----

Avanti a me, Nicoletta Borghi, Notaio in Varese, iscritto nel Ruolo dei Distretti notarili riuniti di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese -----

----- **è presente** -----

* **Spartà Giovanni**, nato a Messina il 10 novembre 1952, residente in Varese, via Lanfranconi n. 42, Codice Fiscale SPR GNN 52S10 F158C, quale Presidente dell'Associazione -----

VARESE PER L'ONCOLOGIA - L'ONCOLOGIA PER VARESE ONLUS

con sede legale in Varese, Viale Borri n. 57, presso U.O. di Oncologia Medica - ASST dei Sette Laghi, ove è domiciliato per la carica, Partita IVA e Codice Fiscale 02817810126, iscritta all'Anagrafe delle Onlus presso la Direzione Regionale Lombardia dell'Agenzia delle Entrate. -----

Detto comparente, della cui identità personale io Notaio sono certo, mi dichiara essere qui riunita, in seconda convocazione, l'Assemblea generale degli associati, convocata in sede straordinaria, a norma di Statuto, in questo luogo e giorno, alle ore 16 (sedici), per discutere e deliberare in merito all'Ordine del Giorno in seguito riportato e mi invita a far constare da pubblico verbale le risultanze dell'Assemblea e le delibere che la stessa adotterà. -----

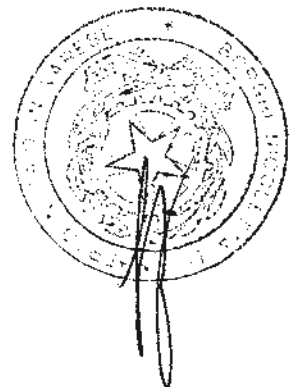
Al che aderendo, io Notaio do atto di quanto segue. ----
Assume la presidenza esso comparente il quale accerta e dichiara: -----

- che sono presenti, in proprio e per delega, avendone accertata l'identità e la legittimazione ad intervenire, numero 31 (trentuno) associati dei numero 58 (cinquantotto) associati aventi diritto al voto, come risulta dal foglio delle presenze che, in copia, al presente si allega sotto la lettera "A" e che, in originale, sarà conservato agli atti dell'associazione unitamente alle deleghe conferite, omessane la lettura per espressa dispensa avutane dal Comparente; -----

- che è presente il Consiglio Direttivo in persona di sé medesimo, quale Presidente e dei Consiglieri, signori Alberto Soldati, Tiziana Hodach, Tommaso Grasso, rispettivamente "Vice Presidente", "Segretario" e "Teso-

Registrato
Agenzia delle Entrate
di VARESE

il 17 novembre 2020
al n. 30783 Serie 1°
Esatti Euro 0,00



riere"; assenti Contini Serena , Ercoli Sandra, Giorgetti Mario, Sottocasa Felicità e Pedretti Antonio; -----
- che del Collegio dei Revisori, sono presenti Giola Marcello, Presidente, Rossignoli Marina, membro effettivo ed i supplenti Maspero Roberta e Crugnola Luisella; assente giustificata, Ferioni Caverzasio Nicoletta.; ---
- che la presente Assemblea è, pertanto, validamente costituita ed atta a deliberare sul seguente -----

----- Ordine del Giorno -----

- Adozione nuovo Statuto e adeguamento alla normativa in materia di ETS (Enti del Terzo Settore) ai fini dell'iscrizione nella sezione delle ODV (Organizzazioni di Volontariato) del Registro Unico. -----

----- * * * * -----

A questo punto, il Presidente, passando alla trattazione dell'unico punto all'Ordine del Giorno, illustra le ragioni che rendono necessario l'adeguamento statutario alle previsioni normative del nuovo "Codice del Terzo Settore", disciplinato dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117; spiega, inoltre, che le modifiche proposte sono altresì funzionali a garantire un'effettiva e più agevole partecipazione ai lavori assembleari ed altresì alle attività dell'Associazione. -----

Sottopone, dunque, all'Assemblea un nuovo testo di statuto, nella versione prima d'ora distribuita ai presenti, soffermandosi sulle più rilevanti modifiche recepite, al fine di fornire delucidazioni e chiarimenti. ----
In particolare, precisa che con l'adozione del nuovo Statuto l'associazione, attualmente iscritta all'Anagrafe delle Onlus e non al Registro di cui alla Legge n. 266/1991, assumerà la qualifica di Organizzazione di Volontariato (OdV) con conseguente iscrizione nel Registro delle Organizzazioni di Volontariato, in attesa dell'iscrizione al RUNTS, ove sarà iscritta, quale ETS, nella sezione delle OdV, a seguito di un procedimento di "trasmigrazione" attivato d'ufficio dall'attuale Registro delle OdV. -----

Precisa, infine, che, ai fini dell'iscrizione nel RUNTS, potranno essere richiesti ulteriori adeguamenti e/o precisazioni ovvero il deposito di documentazione ulteriore, rendendosi quantomeno opportuno dare, fin da ora, espresso mandato all'Organo amministrativo di provvedere a tal fine. -----

----- * * * * -----

Udita la relazione, l'Assemblea, dopo ampia discussione in ordine alla rieleggibilità del Consiglio, preso atto della proposta formulata dal Presidente -----

----- delibera -----

====di adottare un nuovo testo di Statuto, nella versione sopra proposta dal Presidente, per via di revisio-

ne della previgente formulazione ed adeguamento alle previsioni normative di cui al Codice del Terzo Settore, così come sopra proposto ed illustrato dal Presidente; -----

====di dare mandato al Presidente ed ai componenti del Consiglio Direttivo pro tempore vigenti affinché agendo anche in via, tra loro, libera e disgiunta, abbiano a compiere tutti gli adempimenti necessari o anche solo opportuni, per l'approvazione dello Statuto da parte delle competenti Autorità, con l'espressa facoltà di apportare allo stesso ogni e qualsiasi modifica od integrazione richiesta dagli Uffici competenti, anche ai fini dell'iscrizione nei Registri competenti dando, sin da ora, per rato, valido ed approvato il loro operato. - A questo punto, il Presidente: -----

- accerta e proclama che la presente delibera è stata adottata, con il metodo dell'approvazione verbale, come segue: -----

- favorevoli: 100% (cento per cento dei presenti); -----

- dissenzienti: nessuno; -----

- astenuti: il Presidente, in ordine alla rieleggibilità del Consiglio senza limite di mandati; -----

- mi consegna il nuovo testo di Statuto, nella sua formulazione aggiornata che, al presente si allega sotto la lettera "B", omessane la lettura per dispensa avuta-
ne dal comparente, sentita l'assemblea. -----

Null'altro essendovi da deliberare, il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 17,20 (diciassette e venti). -----

Le spese, imposte e tasse, se dovute, inerenti e conseguenti, sono a carico dell'Associazione. -----

Richiesto, ricevo il presente atto, dattiloscritto da persona di mia fiducia e da me completato e letto al comparente che con me lo sottoscrive alle diciassette e venti. -----

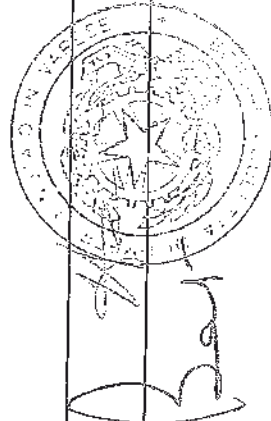
Occupa sei facciate fin qui di due fogli. -----

Firmati: -----

Giovanni Spartà -----

Nicoletta Borghi -----

COGNOME	NOME	PRIMA PRESENZA	NOME DELEGATO	FIRMA DELEGA
1 HONACH	Tiziana	Tiziana Honach	SANDRA ERCOLI	Honach
2			RITA ZICCARDI	Honach
3 NOSSIGNOU	MARINA	all'anonima		
4 NOSSIGNOU	TERESA		NOSSIGNOU M	all'anonima
5 GRACIO	DANIELA		NOSSIGNOU M	all'anonima
6 MOLINARI	PATRIZIA		NOSSIGNOU M	all'anonima
7 LOUISON	MARIA		NOSSIGNOU M	all'anonima
8 LOUISON	ROBERTO			
9 HENRIKINI	FILORENA		LOUISON R	
10 BELLO	ROBERTO		LOUISON R	
11 GRASSO	TOMMASO	Comunione		
12 HARBANO	BONERBA	Ademose	GIULIA VERONICA	Honach
13			ROBERTO CAVALLO	Honach
14 SOLATI ALBERTA	ALBERTA	Albi		
15 SCARFED SOUTIN	ALBERTA		IVAN SOUTIN	Honach

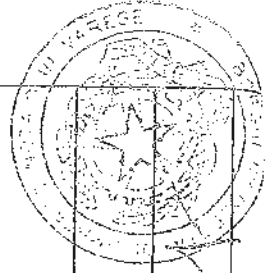


md

Licenza Bart

Presenze Assemblea Soci Straordinaria 29/10/2020

COGNOME	NOME	FIRMA PRESENZA	NOME DELEGATO	FIRMA DELEGA
16 BARROCCI	PAOLA	<i>Paola</i>		
17 BARROCCI	ENZO		BARROCCI PAOLA	<i>Paola</i>
18 BOUTOCASA	ELUCITA		BARROCCI PAOLA	<i>Paola</i>
19 BANDERA	RAVIO	<i>RAVIO</i>		
20 CHIM	CHIM	<i>CHIM</i>		
21 BERNINO	A. MARIA	<i>A. MARIA</i>		
22 BONALUMI	ANGELO	<i>BONALUMI</i>		
23 G. COLA	PAOLO	<i>PAOLO</i>		
24 SARTI	GIANA	<i>GIANA</i>	MARCO RECUPERO CARLO LUCOTTI Lella Ambrosini Afrida Ambrosini	<i>Paola</i>
26 CHIM CRUGNOLI	LUIGI	<i>Luigi</i>		
27				
28				
29				
30		<i>Paola</i>	<i>Li celi</i>	<i>Paola</i>
31				



Allegato "B" al Rep. n. 5874/4556 -----

----- S T A T U T O -----

Art. 1 - Denominazione e sede -----

1. È costituita, in forma di organizzazione di volontariato, l'associazione denominata: **"VARESE PER L'ONCOLOGIA - L'ONCOLOGIA PER VARESE Organizzazione di Volontariato"** di seguito, in breve, "associazione". L'associazione è un Ente del Terzo settore, è disciplinata dal presente statuto e agisce nei limiti del D.lgs. 117/2017, s.m.i. -----

2. In conseguenza dell'iscrizione al Registro Unico del Terzo Settore, l'associazione dovrà indicare gli estremi dell'iscrizione stessa negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico. -----

3. L'associazione ha sede legale nel Comune di Varese. Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria e può essere deliberata dall'Organo di Amministrazione. -----

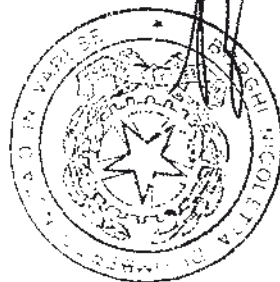
4. La durata dell'associazione è illimitata. -----

Art. 2 - Finalità -----

1. L'associazione ha struttura democratica, non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, individuate dallo Stato, dalle Regioni dalle Province e dagli Enti Locali con l'apporto originale dell'attività di volontariato prestata dai suoi associati in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, diretto o indiretto. -----

In particolare, lo scopo sociale è quello di favorire, sostenere e promuovere, nell'ambito del territorio della Regione Lombardia, in Provincia di Varese - anche attraverso forme di collaborazione con altri Enti e/o Istituti pubblici o privati - tutte le iniziative finalizzate alla sensibilizzazione dell'opinione pubblica ed in particolare, delle strutture politiche, amministrative e sanitarie e, comunque, di qualsiasi struttura od ente idoneo allo scopo, in ordine alla prevenzione, alla cura e allo studio delle malattie oncologiche e ciò anche prendendosi cura dei pazienti oncologici ricoverati ed assistiti nei presidi dell'Azienda Socio Sanitaria dei Sette Laghi; favorendo l'aggiornamento specialistico del personale sanitario orientato in senso oncologico; promuovendo le attività di ricerca clinica e scientifica, educativo-divulgative pertinenti alle problematiche oncologiche. -----

2. L'Associazione agendo senza scopo di lucro, persegue le sopra citate finalità destinando alle attività qualsiasi risorsa economica e patrimoniale acquisita; è inoltre vietata la distribuzione anche indiretta delle risorse dell'Associazione a favore dei soggetti e nelle modalità richiamate all'art. 8, c.2, D.Lgs. 117/17,



s.m.i. -----

3. I contenuti e la struttura dell'Associazione sono ispirati a principi di solidarietà, trasparenza e democrazia, che consentono l'effettiva partecipazione dei soci alla vita dell'Associazione stessa. -----

Art 3 - Attività di interesse generale -----

1. L'associazione, nel perseguire le finalità di cui sopra, svolge in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D.Lgs. 117/17 s.m.i., lettere -----

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni; -----

b) interventi e prestazioni sanitarie; -----

c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni; -----

g) formazione universitaria e post-universitaria; -----

h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale.

2. In particolare l'associazione si propone di: -----

a. assistere e sostenere l'assistenza globale dei pazienti oncologici, in tutte le fasi della malattia; ----

b. promuovere la ricerca, sia clinica che scientifica, inerente alle problematiche connesse alla patologia oncologica anche riconoscendo contributi e borse di studio e/o pubblicando opere scientifiche e divulgative inerenti le citate patologie; -----

c. favorire la formazione, l'aggiornamento e l'addestramento professionale del personale medico, paramedico, infermieristico, tecnico-organizzativo e volontario che opera nella struttura oncologica; -----

d. organizzare congressi, convegni e seminari nell'ambito della patologia oncologica e sulle terapie innovative; -----

e. promuovere rapporti con le altre associazioni ed in genere, organizzazioni mediche, locali e nazionali e/o con altre Organizzazioni di Volontariato aventi finalità e/o programmi analoghi ai propri; -----

f. effettuare, nei limiti consentiti dalla Legge, attività di raccolta fondi, ai soli fini del raggiungimento degli scopi dell'associazione, così come anche infra previsto. -----

3. Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte in favore di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati. -----

4. L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o

avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento, oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari. -----

5. L'associazione potrà, inoltre, avvalersi di un comitato tecnico-scientifico costituito da persone che esercitano o abbiano esercitato regolarmente attività medica, paramedica e di volontariato nei presidi oncologici suindicati e/o da membri scelti nel mondo della ricerca clinica e delle scienze sociali. Il comitato - se istituito - è nominato dal consiglio direttivo, è composto da cinque membri ed ha il compito di affiancare ed indirizzare le attività dell'associazione. -----

Art. 4 - Attività diverse -----

1. L'associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale individuate nell'art. 3, purché assumano carattere strumentale e secondario, nel pieno rispetto di quanto stabilito dall'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 s.m.i. e relativi provvedimenti attuativi. -----

2. L'organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui al presente articolo, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio. -----

Art. 5 - Raccolta fondi -----

1. L'associazione può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico. -----

Art. 6 - Ammissione -----

1. Possono aderire all'associazione le organizzazioni di volontariato e persone fisiche che, avendo raggiunto la maggiore età, siano interessate alla realizzazione delle finalità istituzionali e ne condividano lo spirito e gli ideali. -----

2. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo Settore. -----

3. Sono soci dell'associazione tutti coloro che vi aderiscono nel corso della sua esistenza e si obbligano a versare, per tutta la permanenza del vincolo associativo, la quota annuale stabilita dal Consiglio Direttivo. Sono **soci fondatori** coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo dell'associazione ed hanno aderito all'o-



reginario fondo di dotazione. -----

Sono **soci benemeriti** coloro che effettuano versamenti al fondo di dotazione, ritenuti di particolare rilevanza dal Consiglio Direttivo e/o che abbiano acquisito particolari benemeritenze nei confronti dell'associazione, anche nell'esecuzione degli incarichi loro affidati. Sono **soci onorari** coloro che abbiano comunque acquisito particolari benemeritenze nei confronti dell'associazione. Essi sono nominati dal Consiglio Direttivo. -----

4. L'ammissione alla associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo, comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati. -----

5. Chi intende aderire all'associazione deve rivolgere espressa domanda al Consiglio Direttivo recante la dichiarazione di condividere le finalità che l'associazione si propone e l'impegno ad approvarne ed osservarne statuto e regolamenti. -----

6. Il Consiglio Direttivo deve provvedere in ordine alle domande di ammissione entro trenta giorni dal loro ricevimento; in assenza di un provvedimento di rigetto entro il predetto termine, si intende che essa è stata accolta. -----

7. In caso di rigetto il Consiglio Direttivo deve, entro trenta giorni, comunicare la deliberazione, con le specifiche motivazioni all'interessato. -----

8. L'interessato, ricevuta la comunicazione di rigetto, ha sessanta giorni per chiedere che si pronunci l'Assemblea in occasione della prima convocazione utile. -----

Art. 7 - Diritti e doveri dei soci -----

1. I soci sono chiamati a contribuire alle spese annuali dell'associazione con la quota sociale ed eventuali contributi finalizzati allo svolgimento delle attività associative. Tali contributi non hanno carattere patrimoniale e sono deliberati dal Comitato Direttivo. -----

2. La quota sociale è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di decesso, di scioglimento, o di perdita della qualità di associato e deve essere versata entro il termine stabilito annualmente dall'Organo di Amministrazione. -----

3. L'associazione garantisce uguali diritti e doveri a ciascun socio escludendo ogni forma di discriminazione.

4. Ciascun associato ha diritto: -----

a) di partecipare alle Assemblee, di esprimere il proprio voto in Assemblea direttamente o per delega e di presentare la propria candidatura agli organi sociali; -

b) di essere informato sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento; -----

c) di partecipare alle attività promosse dall'associazione; -----

d) di conoscere l'ordine del giorno delle Assemblee; ---

e) di recedere in qualsiasi momento. -----

5. Ciascun associato ha il dovere di: -----

a) rispettare il presente statuto, gli eventuali regolamenti interni e quanto deliberato dagli organi sociali;

b) attivarsi, compatibilmente con le proprie disponibilità personali, con la propria attività gratuita e volontaria, per il conseguimento dello scopo; -----

c) versare la quota associativa secondo l'importo stabilito dal Comitato Direttivo; -----

d) mantenere un comportamento conforme alle finalità della associazione. -----

Art. 8 - Perdita della qualifica di socio -----

1. La qualità di socio si perde in caso di decesso, recesso o esclusione. -----

2. L'associato può, in ogni momento, recedere dall'associazione, senza oneri, dandone comunicazione scritta al Comitato Direttivo. Il recesso non comporta la restituzione della quota associativa o di altre somme eventualmente versate all'associazione. Il recesso ha efficacia dal primo giorno del secondo mese successivo a quello nel quale il Comitato Direttivo riceve la comunicazione della volontà di recedere. -----

3. L'associato che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto o alle decisioni deliberate dagli organi sociali ed in genere, in presenza di gravi motivi, può essere escluso con deliberazione dell'assemblea. In particolare, l'Assemblea può deliberare l'esclusione -----

- in caso di morosità nel pagamento della quota associativa annuale, che persista per oltre sei mesi dal successivo anno solare; -----

- nel caso in cui il volontario abbia percepito compensi, direttamente o indirettamente, per la sua attività di volontario; -----

- in caso di comportamenti incompatibili con le finalità dell'associazione, tali da arrecare danni morali e/o materiale all'associazione stessa; -----

- in caso di mancata partecipazione, in proprio o per delega, per due volte consecutive, all'assemblea degli associati. -----

L'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo al ricevimento della comunicazione del provvedimento di esclusione, il quale deve contenere le motivazioni per le quali l'esclusione è stata deliberata. -----

Art. 9 - Attività di volontariato -----

1. L'attività di volontariato è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro neppure indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà. ---

2. Le prestazioni fornite dai volontari sono svolte a titolo gratuito e non possono essere retribuite in alcun modo neppure dal beneficiario. Ai volontari possono



essere rimborsate soltanto le spese vive, preventivamente concordate ed autorizzate, effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate, secondo opportuni parametri validi per tutti, preventivamente stabiliti dall'organo di amministrazione. Le attività dei volontari sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'associazione. -----

3. I volontari devono essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento delle attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi. I volontari devono essere in regola con quanto previsto dalle norme e regolamenti interni della struttura in cui operano. -----

Art. 10 - Organi sociali -----

1. Sono organi dell'associazione: -----

- l'Assemblea dei Soci; -----
- l'Organo di Amministrazione (Consiglio Direttivo); -----
- il Presidente; -----
- il Vice presidente; -----
- il Presidente onorario; -----
- il Comitato Esecutivo; -----
- il Segretario; -----
- il Tesoriere; -----
- il Revisore dei Conti. -----

2. Fatta eccezione per il Revisore dei conti, i componenti degli organi sociali non percepiscono alcun compenso. Ad essi possono, tuttavia, essere rimborsate le spese preventivamente concordate ed autorizzate effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione. -----

Art. 11 - Assemblea -----

1. L'assemblea è composta da tutti gli aderenti all'associazione. Il diritto di voto in assemblea spetta a tutti gli associati ordinari, benemeriti ed onorari, purché in regola con il versamento della quota associativa. -----

2. L'assemblea dei soci è il momento fondamentale di confronto atto ad assicurare una corretta gestione dell'associazione. Ogni socio ha diritto ad un voto, qualunque sia il valore della quota. -----

3. Le sue deliberazioni, regolarmente adottate, obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti, salvo ogni diritto di impugnativa previsto dalle norme generali vigenti e determinano le linee generali dell'associazione. -----

4. L'Assemblea è presieduta dal presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal vicepresidente, in assenza dal socio presente più anziano di età. -----

5. I soci possono farsi rappresentare in Assemblea solo

da altri soci, conferendo loro delega scritta. Ciascun associato può rappresentare fino ad un massimo di tre associati. -----

6. Non può essere conferita la delega ad un componente dell'organo di amministrazione o di altro organo sociale per l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo. -----

7. Sono ammessi al voto gli associati che hanno acquisito tale qualifica dal momento dell'approvazione dell'organo di amministrazione, purchè iscritti nell'apposito libro dei soci, fermo il diritto di voto spettante ai soci onorari. -----

8. E' possibile intervenire in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione; è ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, previa verifica dell'identità dell'associato. -----

Le modalità di intervento e di espressione del voto possono avvenire in modo integrato e di ciò se ne darà atto nell'avviso di convocazione. -----

9. nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di Assemblea totalitaria) saranno indicati gli strumenti di audio-videoconferenza che saranno utilizzati per il collegamento con il luogo di svolgimento dei lavori assembleari ove sarà presente il Presidente ed eventualmente il soggetto verbalizzante ed altresì, le modalità di votazione. -----

Art. 12 - Competenze dell'Assemblea -----

1. L'Assemblea ordinaria ha il compito di: -----

a) eleggere e revocare, a scrutinio segreto, i componenti dell'organo di amministrazione scegliendoli tra i propri associati; -----

b) eleggere e revocare, a scrutinio segreto, quando previsto dalla legge, il Revisione dei conti; -----

c) approvare il programma di attività e il preventivo economico per l'anno successivo; -----

d) approvare il rendiconto/bilancio di esercizio e l'eventuale relazione di missione; -----

e) deliberare in merito alla responsabilità dei componenti dell'organo di amministrazione ed a conseguenti azioni di responsabilità nei loro confronti in caso di danni, di qualunque tipo, derivanti da loro comportamenti contrari allo statuto o alla legge; -----

f) deliberare, quando richiesto e, in ultima istanza, sui provvedimenti di rigetto della domanda di adesione all'associazione o delibere di esclusione, garantendo ad esso la più ampia garanzia di contraddittorio; -----

g) ratificare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dall'organo di amministrazione per motivi di urgenza; -----

h) approvare eventuali regolamenti interni predisposti



dall'organo di amministrazione; -----
i) deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza. -----

2. L'Assemblea straordinaria ha il compito di: -----
a) deliberare sulle modificazioni dello statuto; -----
b) deliberare la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione ovvero lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio della stessa. -----

Art. 13 - Convocazione dell'Assemblea -----

1. L'Assemblea è ordinaria e straordinaria. -----
Essa è convocata, in via ordinaria, almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo e in via straordinaria, ogni qualvolta si renda necessario per le esigenze dell'associazione, ai fini del regolare svolgimento e del buon andamento della vita associativa. -----

2. L'Assemblea si riunisce, altresì, su convocazione del Presidente o su richiesta motivata e firmata da almeno un decimo degli associati, oppure da almeno un terzo dei componenti dell'organo di amministrazione; l'assemblea può essere convocata, inoltre, dal Revisore Unico. -----

3. L'avviso di convocazione deve essere inviato a mezzo lettera raccomandata o con altro mezzo, anche elettronico, che certifichi la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari, almeno quindici giorni prima della data fissata per l'adunanza. -----

4. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo, dell'ora e della data dell'adunanza ed eventualmente, dei luoghi audio video collegati, così come previsto al superiore Art. 11. -----

Essa ha luogo nella sede dell'associazione o in altro luogo del territorio della Regione Lombardia, secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione. -----

Art. 14 - Validità dell'Assemblea e modalità di voto ---

1. L'assemblea ordinaria e straordinaria, in prima convocazione è regolarmente costituita con l'intervento in persona o per delega scritta, di più della metà degli associati ed in seconda convocazione (da tenersi almeno 24 ore dopo) è regolarmente costituita qualsiasi sia il numero degli associati intervenuti, di persona o per delega scritta. L'assemblea ordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, delibera con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti, mentre l'assemblea straordinaria delibera sia in prima che in seconda convocazione, col voto favorevole di almeno i 2/3 (due terzi) dei soci intervenuti di persona o per delega scritta. -----

2. Lo scioglimento dell'associazione è deliberato, in sede straordinaria, con il voto favorevole di almeno i tre quarti dei soci iscritti nell'apposito libro degli associati. -----

3. All'apertura di ogni seduta, l'Assemblea elegge un segretario il quale redige il verbale e lo sottoscrive unitamente al Presidente. -----

4. I componenti dell'organo di amministrazione non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio preventivo e consuntivo e della relazione sull'attività svolta e in quelle che riguardano la loro responsabilità. -----

5. Gli associati che abbiano un interesse in conflitto con quello della associazione devono astenersi dalle relative deliberazioni. -----

6. I voti sono palesi tranne che riguardino persone, nel quale caso si procederà con votazione segreta. -----

7. Di ogni riunione dell'Assemblea viene redatto un verbale che, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, è conservato presso la sede dell'associazione, unitamente alle deleghe conferite, ed è trascritto nel libro delle assemblee dei soci che può essere visionato da tutti i soci. -----

Art. 15 - Organo di amministrazione (Consiglio Direttivo) -----

1. L'Organo di Amministrazione è l'organo di governo dell'associazione. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi, se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza. -----

2. Esso opera in attuazione degli indirizzi statutari nonché delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato. -----

3. L'Organo di Amministrazione è formato da un minimo di cinque ad un massimo di undici componenti, eletti dall'Assemblea tra gli associati. L'Organo di Amministrazione elegge tra i suoi componenti il Presidente, il Vicepresidente, il Tesoriere e il Segretario. -----

4. Non può essere nominato consigliere e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi. -----

5. I componenti dell'Organo di Amministrazione svolgono la loro attività gratuitamente, rimangono in carica per la durata di tre esercizi e possono essere rieletti. Essi hanno diritto al rimborso delle spese, purché docu-

mentate, sostenute per ragione dell'ufficio ricoperto. -

Art. 16 - Competenze dell'Organo di Amministrazione ----

1. L'organo di amministrazione ha il compito di: -----
- a) compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all'Assemblea; -----
 - b) deliberare in merito alle limitazioni del potere di rappresentanza dei consiglieri; -----
 - c) amministrare, curando la realizzazione delle attività sociali e disponendo delle risorse economiche; ----
 - d) predisporre gli eventuali regolamenti interni per la disciplina del funzionamento e delle attività dell'associazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - e) predisporre e sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il rendiconto preventivo (ed il programma di attività) e il bilancio consuntivo; -----
 - f) deliberare l'ammontare della quota sociale annua; ---
 - g) gestire la contabilità e redigere la bozza del bilancio consuntivo nonché la relazione di missione sull'attività svolta; -----
 - h) determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa; -----
 - i) accogliere o respingere le domande degli aspiranti soci; -----
 - j) proporre all'Assemblea ordinaria i provvedimenti disciplinari e di esclusione dei soci; -----
 - k) eleggere il Presidente e il vice Presidente o più vice presidenti; -----
 - l) nominare il segretario e il Tesoriere o il Segretario/Tesoriere; -----
 - m) ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del consiglio adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza; -----
 - n) assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dai soci e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio; -----
 - o) delegare compiti e funzioni ad uno o più componenti del Consiglio stesso; -----
 - p) assumere ogni altra competenza non espressamente prevista nello statuto necessaria al buon funzionamento dell'associazione e che non sia riservata dallo statuto o dalla legge, all'Assemblea o ad altro organo sociale;
 - q) ha facoltà di nominare "socio onorario" le persone, non associate, che abbiano acquisito particolari benemeritenze nei confronti dell'associazione anche nell'esecuzione degli incarichi loro affidati. -----

Art. 17 - Funzionamento dell'Organo di Amministrazione -

1. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono indette se convocate dal Presidente di sua iniziativa e se convocate da almeno tre consiglieri. -----
2. Le riunioni dovranno essere indette almeno quattro volte l'anno, preferibilmente ogni tre mesi. -----
3. Le riunioni saranno tenute nella sede dell'associazione o in un altro luogo indicato nell'avviso di convocazione, purchè nel territorio della Regione Lombardia.
4. In situazione di particolare emergenza/urgenza le riunioni potranno essere tenute in remoto. -----
5. L'appartenenza al Consiglio cessa -----
 - per dimissioni, che devono essere presentate, per iscritto, al Presidente o al Segretario; -----
 - per decesso; -----
 - per scadenza del mandato. -----
6. Il Consiglio Direttivo ha facoltà di cooptare altri membri quando, durante il mandato, per qualsiasi ragione, vengano a mancare alcuni dei componenti in carica; i membri cooptati dovranno essere nominati seguendo la graduatoria in ordine decrescente tra i primi non eletti. I membri così cooptati resteranno in carica fino alla successiva assemblea che potrà confermarli in carica o nominarne altri, fino alla scadenza del mandato dei membri sostituiti. -----
7. I membri del Consiglio, inoltre, possono essere dichiarati decaduti, con apposita delibera assunta a maggioranza dal consiglio stesso, qualora si siano resi assenti ingiustificati alle riunioni dell'Organo di Amministrazione per tre volte consecutive. L'Organo di Amministrazione può essere revocato dall'Assemblea con delibera motivata assunta con la maggioranza dei due terzi degli associati. -----
8. Il venir meno della maggioranza degli amministratori comporta la decadenza dell'organo di amministrazione che deve essere rinnovato. -----
9. Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti esterni senza diritto di voto. -----
10. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente; qualora non siano presenti entrambi, esso è presieduto da un Consigliere designato dalla maggioranza dei presenti. -----
11. Il Consiglio Direttivo è validamente riunito con la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del presidente della riunione. -----

Art. 18 - Il Presidente -----

1. Al presidente spetta la rappresentanza dell'associazione di fronte ai terzi ed anche in giudizio. -----
2. Su deliberazione del Consiglio Direttivo, il Presi-

dente può attribuire la rappresentanza dell'associazione, in caso di impedimento, solo agli appartenenti al Consiglio stesso. -----

3. Al presidente compete, sulla base delle direttive emanate dall'assemblea e dal consiglio direttivo, al quale comunque il presidente riferisce circa l'attività compiuta, l'ordinaria amministrazione dell'associazione. -----

4. In casi eccezionali di necessità e urgenza, il presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione ma, in tal caso, deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato. -----

5. Il Presidente convoca l'assemblea, il consiglio direttivo ed il comitato esecutivo, cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'associazione, verifica l'osservanza dello statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità. -----

6. Il Presidente dura in carica tre anni, è rieleggibile, nel limite inderogabile di due mandati consecutivi. -----

Art. 19 - Il Vicepresidente -----

1. Il Vicepresidente sostituisce il presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni. Il solo intervento del Vicepresidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente. -----

Art. 20 - Il Comitato Esecutivo -----

1. Il Comitato esecutivo è composto dal Presidente, dal Vicepresidente e dal Segretario. -----

2. Il Comitato esecutivo esplica le attribuzioni ed i compiti affidatigli dal Consiglio Direttivo in situazioni di urgenza, comunque nel limite di un importo inferiore ai cinquemila euro per ogni atto. Gli atti adottati vengono successivamente ratificati dal Consiglio Direttivo. -----

3. Per le convocazioni delle adunanze del Comitato esecutivo e per la validità delle relative deliberazioni si applicano, ove compatibili, le norme previste nel presente statuto per le adunanze del Consiglio Direttivo. -----

Art. 21 - Il segretario -----

1. Il segretario del Consiglio Direttivo svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze del Consiglio Direttivo e coadiuva il Presidente ed il Consiglio Direttivo nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie o opportune per il funzionamento dell'amministrazione dell'associazione. -----

2. Oltre alla tenuta delle adunanze del Comitato Esecutivo e per la validità delle relative deliberazioni si applicano, ove compatibili, le norme previste nel pre-

sento statuto per le adunanze del Consiglio Direttivo. -

Art. 22 - Il Tesoriere -----

1. Il Tesoriere cura la gestione della cassa dell'Associazione e ne tiene la contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predispone, dal punto di vista contabile, il bilancio consuntivo e quello preventivo. -----

2. Il Tesoriere ha facoltà di avvalersi di consulenti esterni in appoggio alle predette operazioni ai fini del regolare adempimento delle operazioni stesse nel pieno rispetto delle normative fiscali e legislative vigenti.

Art. 23 - Il Revisione dei conti -----

1. Il Revisore dei conti è nominato dall'assemblea dei soci e scelto dall'apposito registro dei revisori contabili della Lombardia al quale deve risultare regolarmente iscritto. -----

L'incarico di revisore dei conti è incompatibile con la carica di consigliere. -----

2. Per la durata in carica e la rieleggibilità valgono le norme dettate nel presente statuto per i membri del Consiglio Direttivo. -----

3. Il Revisore dei conti cura la tenuta del libro dell'adunanze del revisore dei conti, partecipa di diritto alle adunanze dell'assemblea. -----

Partecipa inoltre di diritto, con sola facoltà di parola, ma senza diritto di voto, anche alle adunanze del Consiglio Direttivo. -----

4. Il Revisore dei conti, in particolare, vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. -----

5. Il Revisore dei conti esercita, inoltre, compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo stesso. -----

6. Il Revisore dei conti può, in qualsiasi momento, procedere ad atti di ispezione e di controllo e a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

7. Al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del Codice del Terzo Settore, la revisione legale dei conti è attribuita al Revisore dei conti, iscritto nell'apposito Registro. -----

Art. 24 - Il Presidente onorario -----

1. E' istituita la figura di Presidente onorario attribuita a personalità cui il Consiglio Direttivo intenda riconoscere benemerenze per l'attività svolta e facoltà di partecipare ai lavori dell'Associazione. -----

Art. 25 - Libri sociali -----

1. L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali: -----

a) il libro degli associati; -----

b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea; -----

c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Amministrazione; -----

d) il libro delle deliberazioni del Revisore dei conti;

e) il libro dei volontari associati contenente i nominativi degli associati che svolgono attività di volontariato non occasionale nell'ambito dell'associazione. ---

2. I libri di cui alle lettere a), b), c), e) sono tenuti a cura dell'Organo di Amministrazione. I libri di cui alla lettera d) sono tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono. -----

3. I verbali di Assemblea e Organo di Amministrazione devono contenere la data, l'ordine del giorno, la descrizione della discussione di ogni punto all'ordine del giorno e i risultati di eventuali votazioni. -----

4. Ogni verbale deve essere firmato dal presidente e dal segretario. -----

5. Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, previa richiesta motivata all'organo competente con un preavviso di 15 (quindici) giorni. -----

Art. 26 - Risorse economiche -----

1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni mobili ed immobili che pervengono all'Associazione, a qualsiasi titolo; da elargizioni o contributi da parte di enti pubblici e/o privati o di persone fisiche e/o organismi nazionali e/o internazionali; da ogni altro bene divenuto di titolarità dell'Associazione stessa, a qualunque titolo; dagli avanzi di gestione; dai rimborsi derivanti da convenzioni. -----

2. Per l'adempimento dei suoi compiti, l'Associazione dispone delle seguenti risorse: -----

- dei versamenti effettuati da tutti coloro che aderiscono all'Associazione (quote di iscrizione, quote annuali, contributi); -----

- dei redditi derivanti dal suo patrimonio; -----

- dei contributi di privati e di enti, pubblici e/o privati, ad esclusione di soggetti in ragionevole conflitto di interessi, secondo la discrezionalità del Consiglio Direttivo; -----

- degli introiti realizzati nello svolgimento delle attività commerciali e produttive direttamente connesse o

accessorie per natura a quelle statutarie; -----
- delle donazioni, eredità o legati destinati all'Associazione. -----

3. L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriore rispetto al versamento originario, salva la quota annuale stabilita dal Consiglio Direttivo; è comunque facoltà degli aderenti all'Associazione effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari. -----

4. I versamenti al fondo di dotazione possono essere di qualsiasi entità, fatto salvo il versamento minimo come sopra determinato e sono, comunque, a fondo perduto; in nessun caso - e quindi, nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione, né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dall'Associazione - può, pertanto, farsi luogo a restituzione di quanto versato a titolo di versamento al fondo di dotazione. -----

5. Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale.

Art. 27 - Scritture contabili -----

1. L'Organo di Amministrazione gestisce le scritture contabili dell'associazione nel pieno rispetto di quanto prescritto dall'art. 13 e dall'art. 87 del D.lgs. n. 117/2017. -----

Art. 28 - Esercizio sociale -----

Gli esercizi dell'Associazione iniziano il 1° gennaio e si chiudono il 31 dicembre di ogni anno. -----

Il Consiglio Direttivo deve predisporre e redigere il bilancio consuntivo entro il 31 marzo di ciascun anno, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea entro il 30 aprile di ogni anno. Entro il 30 ottobre di ciascun anno, il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio preventivo del successivo esercizio da sottoporre all'approvazione dell'assemblea. ---

I bilanci debbono restare depositati presso la sede dell'Associazione nei quindici giorni che precedono l'assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti gli associati e di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura. -----

All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, tuti o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione stessa a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus) che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima unitaria struttura. -----

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. -----

Art. 29 - Divieto di distribuzione degli utili -----

1. L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del d.lgs. 117/2017. -----

2. Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi e ogni altra eventuale tipologia di entrata è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. -

Art. 30 - Devoluzione del patrimonio -----

1. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'art 45, comma 1, del d.lgs. 117/2017 qualora attivato, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo settore individuato dall'Assemblea, che nomina il liquidatore, aventi analoga natura giuridica e analogo scopo. Nel caso l'Assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9, comma 1, del d.lgs. 117/2017. -----

Art. 31 - Disposizioni finali -----

1. Per quanto non è previsto nel presente statuto si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico. -----

2. Nelle more della costituzione e della definitiva operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, resta in vigore la normativa previgente in materia di OdV / Onlus. -----

Firmati: -----

Giovanni Sparta -----

Nicoletta Borghi -----

Copia in più fogli, conforme all'originale, che rilascio io
sottoscritta Nicoletta Borghi, notaio in Varese, per gli usi
consentiti dalla legge.

Varese, 17 novembre 2020.